



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 di Registro

Seduta del 20/02/2026

**Oggetto: ADOZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **venti** del mese di **ffebbraio** alle ore **08:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta comunale.

Nominativo	Presente	Assente
MANGIANTE GIAN ALBERTO	X	
BERSAGLIO DANILO	X	
COVACCI ELISA ELENA	X	
DE FERRARI ROLLERI EGLE	X	
ONETO CHIARA	X	
SANGUINETI LUCA	X	

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante.**

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, precisando che “...il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

- che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “È dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- con il comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, a decorrere dal 2017, gli enti locali che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno possono, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno successivamente modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/02/2019 e n. 138 del 15/10/2020;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 19/03/2021, n. 34 del 04/03/2022, n. 34 del 17/03/2023, n. 154 del 03/11/2023 e n. 130 del 12/12/2024 con le quali sono state confermate le tariffe per l'applicazione dell'imposta in oggetto rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 così come previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2020;

Visto l’art. 48 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze della Giunta Comunale.

Considerato che il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore legge regionale n.1 del 6 febbraio 2024 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, che ha sostituito integralmente la precedente normativa in materia di turismo (Legge Regionale 32/2014).

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina e applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2026

Richiamata la deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2017 avente ad oggetto l'adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria che individua la destinazione d'uso degli introiti annuali derivanti

dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

- almeno il 60% . a seguito di accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione, commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, tenuto conto che le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Preso atto che la sopracitata Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 stabilisce anche limiti ed obblighi quali:

- il divieto di utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- l'obbligo di applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico in base alle tariffe stabilite dall'ente;
- l'impegno a stabilire criteri e tariffe uniformi con le località limitrofe aventi simili caratteristiche turistiche.

Ritenuto opportuno aggiornare non solo il Regolamento ma anche le tariffe dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Lavagna a seguito della succitata Legge Regionale n. 1 del 6/2/2024 “Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi” così come strutturate, individuate e definite dal Titolo II e Titolo III.

Richiamata integralmente la disciplina prevista per la trasmissione telematica del Modello dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno relativo all'anno precedente ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 basato su una rendicontazione trimestrale e per anno solare dell'imposta riversata all'ente locale.

Preso atto che il vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2026 è stato rielaborato, tenuto conto del Modello dell'Agenzia delle Entrate, al fine di uniformare le dichiarazioni obbligatorie da effettuarsi mediante il portale per la gestione condivisa messo a disposizione dal nostro ente con la dichiarazione obbligatoria da rilasciare all'Agenzia delle Entrate mediante:

- abrogazione delle dichiarazioni bimestrali con introduzione delle dichiarazioni trimestrali;
- applicazione dell'imposta per l'intero anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- abrogazione per le case vacanza e AAUT della tariffazione forfettaria con introduzione della tariffa a pernottamento al fine di consentire l'elaborazione corretta del Modello Ministeriale e l'invio dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

Richiamato l'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 per la quale “A decorrere dall'anno 2017 gli enti locali hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi del D.Lgs 23/2011, (...) e possono in deroga all'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 e all'articolo 169 della Legge 296/2006 istituire e rimodulare l'imposta di soggiorno”.

Richiamato lo Statuto Comunale e il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”.

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 18/02/2026, Prot. Com. n. 5096, il parere

favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto.

Visto l'art. 53, comma 16, della L.388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, dove si stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente, all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, il quale dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

Visto il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art. 4.

Preso atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria, devono essere pubblicate sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno indicate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 3) di stabilire che l'imposta si applichi a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno così come sancito dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2026;

4) di rinviare a successivi ulteriori atti deliberativi la disciplina di eventuali aspetti applicativi e di dettaglio che si rendesse necessaria, nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

6) di dare atto che la delibera di approvazione della presente proposta ed il Regolamento in oggetto saranno pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it nel termine di legge e che la relativa disciplina sarà applicabile a decorrere dal termine di cui all'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m.i. con efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.

7) di demandare agli uffici competenti la massima pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune di Lavagna e sul portale per la gestione condivisa dell'Imposta di Soggiorno, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

8) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI LAVAGNA

LEGGE REGIONALE N. 1/2024
TITOLO II e III- STRUTTURE RICETTIVE

**LE TARIFFE SI APPLICANO A PERSONA E FINO AD UN MASSIMO DI 7
PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI COME DA VIGENTE REGOLAMENTO**

CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, ALBERGHI DIFFUSI E HOTEL DIFFUSI

Hotel 1*	1,00 € a persona per notte
Hotel 2*	1,00 € a persona per notte
Hotel 3*	2,00 € a persona per notte
Hotel 4*	3,00 € a persona per notte
Hotel 5*	3,75 € a persona per notte

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE, LOCANDE, CONDHOTEL 2,00 € persona per notte

CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Villaggi Turistici	1,00 € a persona per notte
Campeggi	1,00 € a persona per notte
Piazzole stanziali in campeggi/ parchi vacanza/villaggi turistici	€ 22,50 (tariffa forfettaria annua)

CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Ostelli	1,00 € a persona per notte
Affittacamere	1,00 € a persona per notte
Bed & Breakfast	1,50 € a persona per notte
Case e appartamenti per vacanze	1,50 € a persona per notte
Case per ferie	1,50 € a persona per notte
Agriturismo	1,50 € a persona per notte
Appartamenti ammobiliati uso turistico AAUT	1,50 € a persona per notte



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI LAVAGNA

LEGGE REGIONALE N. 1/2024
TITOLO II e III- STRUTTURE RICETTIVE

**LE TARIFFE SI APPLICANO A PERSONA E FINO AD UN MASSIMO DI 7
PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI COME DA VIGENTE REGOLAMENTO**

CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, ALBERGHI DIFFUSI E HOTEL DIFFUSI

Hotel 1*	1,00 € a persona per notte
Hotel 2*	1,00 € a persona per notte
Hotel 3*	2,00 € a persona per notte
Hotel 4*	3,00 € a persona per notte
Hotel 5*	3,75 € a persona per notte

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE, LOCANDE, CONDHOTEL 2,00 € persona per notte

CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Villaggi Turistici	1,00 € a persona per notte
Campeggi	1,00 € a persona per notte
Piazzole stanziali in campeggi/ parchi vacanza/villaggi turistici	€ 22,50 (tariffa forfettaria annua)

CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Ostelli	1,00 € a persona per notte
Affittacamere	1,00 € a persona per notte
Bed & Breakfast	1,50 € a persona per notte
Case e appartamenti per vacanze	1,50 € a persona per notte
Case per ferie	1,50 € a persona per notte
Agriturismo	1,50 € a persona per notte
Appartamenti ammobiliati uso turistico AAUT	1,50 € a persona per notte